

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

(Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 - Capo III)

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 184 del 23 novembre 1994
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 28 febbraio 2000
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 del 21 dicembre 2001
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14/ marzo 2003
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 11 marzo 2004
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 28 febbraio 2005
Modificato con Deliberazione di Commissario Straordinario n. 85 del 23 marzo 2006
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 04 aprile 2007
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 204 del 27 dicembre 2007
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 28 marzo 2008
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 154 del 29 dicembre 2008
Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 109 del 23/12/2009

S O M M A R I O

CAPO I

Disposizioni Generali

Articolo 1 - Istituzione della tassa
Articolo 2 - Oggetto del Regolamento e tariffe
Articolo 3 - Definizione e Classificazione dei rifiuti
Articolo 4 - Definizione e natura dello smaltimento
Articolo 5 - Attivazione del servizio - Limiti di applicazione territoriale

CAPO II

Oggetto della tassazione

Articolo 6 - Soggetti passivi - Soggetti responsabili del tributo
Articolo 7 - Presupposto della tassa - Locali ed aree tassabili
Articolo 8 - Tassa giornaliera di smaltimento
Articolo 9 - Esclusioni
Articolo 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso
Articolo 11 - Esenzioni
Articolo 12 - Agevolazioni
Articolo 13 - Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni

CAPO III

Tariffe

Articolo 14 - Determinazione
Articolo 15 - Commisurazione delle tariffe
Articolo 16 - Graduazione della tariffa
Articolo 17 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili

CAPO IV

Applicazione della tassa - Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione

Articolo 18 - Decorrenza
Articolo 19 - Cessazione
Articolo 20 - Denunce
Articolo 21 - Denuncia iniziale e contenuto
Articolo 22 - Denuncia di rettifica e contenuto
Articolo 23 - Denuncia di cessazione e contenuto

CAPO V

Accertamento - Contenzioso – Sanzioni

Articolo 24 - Poteri dei comuni - Mezzi di controllo
Articolo 25 - Accertamento
Articolo 26 - Riscossione
Articolo 26 bis – Rateizzazioni avvisi di accertamento
Articolo 26 ter – Rateizzazioni cartelle di pagamento
Articolo 27 - Contenzioso

Articolo 28 - Sanzioni
Articolo 29 – Rimborsi

CAPO VI
Disposizioni finali e transitorie

Articolo 30 - Funzionario responsabile
Articolo 31 - Disposizioni finali e transitorie
Articolo 32 - Abrogazioni
Articolo 33 - Norme di rinvio
Articolo 34 - Efficacia delle disposizioni

Allegato A

Parametrazione, esempi di classificazione e tariffe tariffe anno 2007

Allegato B

Schema di pene pecuniarie

CAPO I **Disposizioni generali**

Articolo 1 - Istituzione della tassa

1. Il Comune, ai sensi dell'Articolo 58 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dalla Legge 2 febbraio 1994 n. 146, istituisce la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. E' altresì istituita, ai sensi dell'Articolo 77 del predicato D. Lgs. 507/93, la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera come regolata dal successivo Articolo 8.
3. Ai sensi dell'Articolo 3 del D.P.R. 915/82 ed agli effetti del citato Articolo 58 del D. Lgs. 2 507/93, il Comune esercita con diritto di privativa obbligatoriamente nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, ed in forza dell'Articolo 5 del presente Regolamento, nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi,(,) le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni compresi quelli assimilati agli urbani ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, nelle varie fasi di raccolta, spazzamento, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo, recupero e riciclo dei rifiuti solidi urbani, a partire dai punti di conferimento riservati alle varie utenze secondo le modalità contenute nel Regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato ai sensi dell'Articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
4. Ai sensi del richiamato Articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 dette attività di pubblico interesse sono esplicate dal Comune mediante: Azienda Municipalizzata/Azienda Speciale/ Consorzio/Impresa privata.

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento e tariffe

1. Il presente Regolamento è adottato a norma dell'Articolo 68 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n, 507, nonché degli articoli 5 e 54 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e delle norme dello Statuto Comunale.
2. Con il Regolamento il Comune disciplina i criteri di attuazione della tassa da applicare in base a tariffa secondo le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 507/93;
3. Il presente Regolamento contiene gli elementi indicati nelle lettere da a) a d) del 1° comma dell'Articolo 68 del su richiamato D. Lgs. 507/93, nonché l'articolazione delle categorie e delle (eventuali) sottocategorie effettuata ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, di cui al 2° comma del predetto Art icolo 68. Ai fini della commisurazione delle tariffe si applicano le disposizioni di sui all'Articolo 65, D. Lgs. citato.
4. Le tariffe successive a quelle stabilite dal presente Regolamento, a norma delle disposizioni di cui all'Articolo 69 del D. Lgs. 507/93, possono essere adottate dal Comune entro il 31 ottobre di ogni anno, ed entrano in vigore con il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Articolo 3 - Definizione e Classificazione dei rifiuti

1. Definizione: A norma del 1° comma dell'Articolo 2 del D.P.R. n. 915/82, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, o di cui comunque il produttore intenda disfarsi o è obbligato a disfarsi.
2. Classificazione: Ai sensi del 2° comma dell'Arti colo 2 del citato D.P.R. 915/82, nonché delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 507/93, ed agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
 - a. Urbani, compresi i rifiuti dichiarati assimilabili agli urbani o assimilati per legge ai fini dell'ordinario conferimento e della tassazione (Articolo 2, 3° com ma D.P.R. 915/2 e Articolo 39 L.146/94)
 - b. Speciali
 - c. Tossici e nocivi

A - Urbani:

- 1) Rifiuti urbani provenienti dalle abitazioni, da aree scoperte o da altri insediamenti civili in genere, nonché quelli proveniente dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o disservizio (uffici, mense, cucine, servizi per il personale) o di carattere produttivo (con esclusione dei residui derivanti dalle sale di lavorazione industriale) dichiarati assimilabili o assimilati per legge agli urbani (es. depositi, magazzini, superfici di carico e scarico e di movimentazione di materie prime, ecc.), oppure di ospedali, case di cura e simili, in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine, ecc.). Fra tali rifiuti si definiscono ordinari quelli che derivano da attività di carattere non produttivo o commerciale o che non presentano particolari caratteristiche.
- 2) Rifiuti interni ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da insediamenti civili in genere, nonché dalle aree degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali o di servizi oppure di ospedali, case di cura e simili in cui si esplicano attività di carattere non produttivo o commerciale (uffici, mense, cucine e simili)
- 3) Rifiuti urbani pericolosi (medicinali, pile, tubi catodici, ecc.), con speciali modalità di raccolta.

B - Speciali:

Sono rifiuti speciali quelli previsti dall'Articolo 2, comma IV, del D.P.R. 915/1982, compresi i rifiuti speciali assimilati ai soli fini delle modalità di discarica ai rifiuti urbani. In particolare sono speciali per legge i residui provenienti da specifiche lavorazioni industriali, e, a decorrere dal 31/10/1987, dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, in quanto l'Articolo 2, comma quarto, punto 1, del D.P.R. 915/1982 e l'Articolo 10 bis inserito del D. L. 361/87 della legge di conversione n. 441/1987 statuiscono il carattere di specialità dei rifiuti industriali

ed agricoli, nonché rifiuti provenienti dalle strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito del sistema sanitario nazionale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti negli Articoli 1 e 2 della Legge n. 833/1978.

Sono speciali per l'eventuale mancata dichiarazione comunale di assimilabilità agli urbani ad ogni effetto (cioè ai fini del servizio in regime di privativa e della tassazione), ovvero perché non compresi tra i rifiuti indicato al punto 1.1.1 della Deliberazione Interministeriale 27 luglio 1984, o assimilati per legge, i residui delle altre attività economiche di cui all'Articolo 2, comma quarto n. 1, Il parte del D.P.R. 915/82.

C - Tossici e nocivi:

1. Per rifiuti tossici e nocivi si intendono tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati, in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente, dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. 915/82 come definito al paragrafo 1.2 della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale di cui all'Articolo 5 dello stesso Decreto.

Per quanto riguarda lo smaltimento di tali rifiuti, si fa riferimento alle norme contenute nel D.P.R. 915/82 ed alle norme di attuazione già emanate dal Comitato Interministeriale di cui all'Articolo 5 dello stesso Decreto, o che saranno emanate dal Ministero per l'Ambiente, nonché alle norme dettate dal Regolamento per la disciplina dei Servizi di smaltimento dei rifiuti, di cui all'Articolo 8 del D.P.R. 915/82.

2. Agli effetti dell'Articolo 3, n. 3 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani – come da esplicita dichiarazione e secondo quanto stabilito nel Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana adottato ai sensi dell'Articolo 8 D.P.R. 915/82 - ai fini dell'ordinario conferimento al servizio pubblico e della connessa applicazione della tassa, quei rifiuti derivanti dall'attività industriali (esclusi i residui provenienti dalle sale di lavorazione destinati al riutilizzo) artigianali, commerciali e di servizi che presentino le caratteristiche indicate al punto 1.1.1, lettera a) della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/7/84, di cui all'Articolo 5 D.P.R. 10/9/82, n. 915, ovvero siano assimilati per legge ai rifiuti urbani.

3. Le norme del presente Regolamento si applicano ai rifiuti urbani di cui alla lettera A.1, A.2, A.3, () ivi compresi i rifiuti speciali dichiarati assimilati agli urbani nel Regolamento per la disciplina dei servizi di smaltimento rifiuti (come indicato al precedente comma 6), adottato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'Articolo 8 del D.P.R., 915/82.

Articolo 4 - Definizione e natura dello smaltimento

1. In relazione alle successive disposizioni, per smaltimento si intende il complesso delle attività sottodefinte:

Rifiuti:

Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono di cui il produttore intenda disfarsi o sia obbligato a disfarsi.

1) Conferimento: Le modalità secondo le quali i rifiuti temporaneamente accumulati vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.

2) Smaltimento: Il complesso delle attività finalizzate alla raccolta, al trasporto, al trattamento, all'innocuizzazione ed all'eliminazione dei rifiuti.

3) Raccolta: Le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti, per il loro successivo trasporto, fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto.

4) Spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresi i giardini pubblici, o sulle strade ed aree private comunque soggetto ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, dei laghi e sulle rive dei fiumi.

5) Stoccaggio provvisorio: ammasso temporaneo in attesa di una successiva operazione di smaltimento.

6) Raccolta differenziata: tecnica di conferimento e raccolta separati di frazioni dei rifiuti finalizzata:

- al riciclaggio;

- al riutilizzo;

- al reimpiego;

- al trattamento e/o smaltimento separati.

7) Recupero: ogni azione intesa ad ottenere, mediante il reimpiego, riciclaggio e riutilizzo dei rifiuti materie prime secondarie e/o energia.

8) Cernita: operazione di selezione di parti qualitativamente omogenee del rifiuto al fine di consentire il recupero o di migliorarne le condizioni di smaltimento.

9) Reimpiego: ogni azione intesa a riutilizzare materiale separato dai rifiuti nella stessa funzione iniziale (vuoto a rendere).

- 10) Riciclaggio: ogni azione intesa a riprodurre in materiale nuovo, partendo dallo stesso tipo di materiale separato dai rifiuti.
- 11) Riutilizzo: ogni azione intesa a produrre beni e/o combustibili partendo da materie prime ottenute da materiali separati dai rifiuti.
- 12) Materie prime secondarie: materie prime ottenute dal recupero dei rifiuti.
- 13) Trasporto: le operazioni di trasferimento dei rifiuti (da attrezzatura o impianto) al luogo di trattamento.
- 14) Trattamento finale: il deposito, l'incenerimento e/o la discarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti in impianti ad interrimento controllato.
- 15) Produttività specifica: produzioni di rifiuti espressa in unità di peso per unità di superficie imponibile (Kg/mq. x anno); media di valori per singola categoria o sottocategoria di attività ottenuti mediante rilevazione o mediante acquisizione di dati statistici a carattere nazionale.

Articolo 5 - Attivazione del servizio - Limiti di applicazione territoriale

1. Nel Regolamento del servizio di Nettezza Urbana, adottato ai sensi dell'Articolo 8 del D.P.R. 915/82, sono stabiliti - ai sensi dell'Articolo 59 - 1° comma del D. Lgs. 507/93 -, i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, con indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori ovvero dei criteri per determinarle, e delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire.

2. Fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani interni ai sensi degli Articoli 3 e 8 del D.P.R. 915/82, previa ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati, il Comune, a norma di quanto disposto dal 2° comma dell'Articolo 59 del D. Lgs. 507/93, può estendere il servizio di privativa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ad eventuali insediamenti sparsi siti oltre le zone perimetrate sopramenzionate. Nelle zone in cui è effettuata la raccolta in regime di privativa dei rifiuti solidi urbani interni, ai sensi del 2° comma dell'articolo 59 richiamato, la tassa è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza del più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

3. La tassa, già istituita con apposita deliberazione Consiliare a norma dell'Articolo 268 del Testo Unico per la Finanza Locale 14 settembre 1931, n. 1.175 e successive modificazioni ed integrazioni, ed ora ai sensi dell'Articolo 58 del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, si applica, secondo le disposizioni del Regolamento per i servizi di smaltimento rifiuti, su tutto il territorio del Comune, al quale, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale è stato esteso il servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

4. Tenuto conto del disposto dell'Articolo 9 del D.P.R. n. 915/82, gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani interni nei contenitori vicini.

In virtù dell'estensione del servizio all'intero territorio di questo Comune, surriscaldata, gli occupanti o detentori di insediamenti a qualsiasi uso destinati, esistenti sull'intero territorio comunale, sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, che opera in privativa, per i rifiuti urbani e quelli assimilati agli effetti dello smaltimento in discarica ordinaria e della connessa applicazione della tassa.

5. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di cui al comma 1° dell'Articolo 59 del D. Lgs. 507/93, (qui riportate al comma 1 del presente articolo), relative alla distanza e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, prescrizioni da stabilire in modo che l'utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta, il tributo - previo accertamento delle effettive violazioni nell'espletamento del servizio - è dovuto nella misura del 30 % di cui al secondo periodo del comma 2°.

Ai fini della riduzione, le violazioni del Regolamento del Servizio di nettezza urbana debbono essere continue e reiterate, non occasionali e non dipendenti da temporanee esigenze di espletamento del servizio. Costituiscono ipotesi di grave violazione:

- la necessità, da parte dell'utente, di conferire rifiuti in punti di raccolta distanti più di 1.000 metri, rispetto alla perimetrazione della zona servita, e non della collocazione del cassonetto;
- una periodicità di raccolta ritardata di almeno 4 giorni rispetto ai prelievi previsti dal Regolamento di servizio;
- una capacità dei contenitori ridotta di almeno la metà rispetto a quella prestabilita.

La riduzione è applicata in relazione alla durata dell'interruzione o mancato svolgimento del servizio, ovvero alla durata del disservizio.

6. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni è limitato con apposita deliberazione a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio, fermo restando il disposto del secondo periodo del comma 2° dell'Articolo 59 del D. Lgs. 507/93.

7. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

Tuttavia, quanto il mancato svolgimento del servizio si prolungasse, determinando situazioni pericolose per le persone o l'ambiente, riconosciute dall'autorità sanitaria, l'utente potrà provvedere a proprie spese, ed in tal casi si applicheranno le disposizioni di cui al comma 6° dell'Articolo 59 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 6 - Soggetti passivi - Soggetti responsabili del tributo

1. Ai sensi del 1° comma dell'Articolo 63 del D. Lgs. 507/93, la tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all'Articolo 62 del D. Lgs. medesimo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Salvo i casi di riconosciuta intassabilità ed accordata esclusione di cui ai seguenti articoli, la tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, occupi o detenga locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui possono essere prodotti i rifiuti di cui all'Articolo 2 del presente Regolamento, ed in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dagli Articoli 58 e 59 del citato D. Lgs. 507/93, fermo restando quanto disposto dal comma 4 dell'Articolo 59.

3. Per l'abitazione colonica e per gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa a norma del 1° comma dell'Articolo 62, è dovuta anche quanto nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

4. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso dell'abitazione, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto, o dal godimento di fatto.

5. Soppresso

6. Per le abitazioni la tassa è accertata a carico dell'occupante o conduttore (intestatario del foglio di famiglia anagrafico) che occupa l'alloggio nei casi richiamati dal 2° comma del presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune a titolo proprio e non derivato i locali e le aree stesse, diversamente verrà accertata a carico di chi altri ha a disposizione l'alloggio quale proprietario, comproprietario, affittuario, condomino, amministratore del condominio ed altri, in maniera non frazionabile per quota parte, nei casi in cui tale solidarietà sussista ai sensi delle norme vigenti.

Soppressi

7. Per tutti gli altri locali ed aree, la tassa è accertata a carico del titolare o, in caso di locazione dell'attività in essi svolta, dal gestore.

Se le attività sono svolte in locali o aree siti in centri commerciali integrati o in locali in multiproprietà, o aventi carattere condominiale o simile, si applicano le disposizioni di cui al 3° comma dell'Articolo 63 del D. Lgs. 507/93, ivi compreso il pagamento del tributo in corso di mancato versamento da parte del gestore.

Tuttavia, la tassa relativa ai locali ed aree scoperte in uso esclusivo può essere corrisposta dai singoli occupanti o detentori.

8. Per gli altri Enti, Società ed Associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei medesimi, con la solidarietà a carico dei legali rappresentanti o amministratori nei casi previsti dalla legge.

9. Per i comitati e le associazioni non riconosciute, l'accertamento della tassa è fatto nei loro confronti, ma rimangono solidalmente obbligate al pagamento le persone che le dirigono, presiedono o rappresentano, nei casi cui tale solidarietà è prevista dalla legge.

10. La tassa è dovuta anche nel caso i locali o le aree restino temporaneamente chiuse, purché, anche solo parzialmente, ammobiliate, arredate od occupate da masserizie od oggetti di qualsiasi genere o natura, salvo quanto disposto dall'Articolo 66, 3° comma, lett. b), e comma 4°, lett. a), e Regolamento all'Articolo 10, comma 3°.

CAPO II

Oggetto della Tassazione

Articolo 7 - Presupposto della tassa - Locali ed aree tassabili

1. A norma del 1° comma dell'Articolo 62 del D. Lgs. n° 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa in regime di privativa, con riferimento ai limiti territoriali, all'organizzazione ed alle altre modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni stabiliti nel Regolamento del Servizio di nettezza urbana.

Per i locali si intendono tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione e l'uso.

2. Sono tassabili, sempre ai sensi del 1° comma del citato Articolo 62 del D. Lgs. 507/93, nei modi previsti dal 1° comma dell'Articolo 66, le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Soppresso

3. Sono così considerati tassabili, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, i locali ed aree scoperte sottoelencate, per i quali nell'allegato A) del presente Regolamento vengono definite le specifiche categorie di appartenenza ai fini dell'applicazione della tassa, secondo l'articolazione di massima indicata dal 2° comma dell'Articolo 68 del D. Lgs. 507/93, tenuto conto dell'esplicita assimilazione dei rifiuti prodotti su tali aree, come indicata al precedente Articolo 3, commi 6 e 7:

- Abitazione private (camere, sale, cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine e solai, scale, ecc.), come pure le dipendenze (box auto, serre, ecc.), e gli accessori o pertinenze; A norma del 4° comma dell'Articolo 62 D. Lgs. 507/93, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;
- Case coloniche anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa;
- Eventuali case sparse situate fuori dell'area di raccolta;
- Autorimesse pubbliche, rimesse ed autorimesse private;
- Convitti, collegi, istituti di educazione in genere, ospizi e ricoveri pubblici e privati per anziani, conventi con pensionato;
- Scuole e istituti musicali pubblici e privati in genere di ogni ordine e grado, asili infantili pubblici e privati;
- Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, uffici che svolgono servizi per conto del Comune, stazioni ferroviarie, di autobus, centrali telefoniche ed elettriche;
- Sedi di enti e/o associazioni assistenziali, politiche, culturali, sindacali, religiose, di beneficenza e simili;
- Palestre e centri ginnico-sportivi, fisioterapici e spogliatoi annessi ad impianti sportivi;
- Impianti sportivi coperti e scoperti non compresi nel punto precedente, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva, ad eccezione di aree asfaltate;
- Caserme ed annessi;
- Alberghi e residence;
- Pensioni e affittacamere;
- Ristoranti, trattorie, pizzerie, birrerie, tavole calde e simili compresi i relativi dehors;
- Mense in genere e pertinenze;
- Bar, sale da ballo, discoteche, locali notturni, compresi i relativi dehors, chioschi per la commercializzazione di bevande in genere, sale da gioco;
- Teatri, cinematografi, studi radiofonici e televisivi pubblici e privati, sale di incisione e di posa;
- Circoli privati, circoli ricreativi aziendali;
- Ospedali pubblici ed ambulatori (escluse le camere operatorie e di medicazione); laboratori di analisi cliniche e mediche delle U.S.L., secondo le norme di cui all'Articolo 2, comma 3°;
- Laboratori ed ambulatori privati di analisi mediche e cliniche, case di cura private, secondo le norme di cui all'Articolo 2, comma 3° del presente regolamento;
- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed all'ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da I a VII inclusa (D.M. 30/8/87); fiorai; serre per commercio di generi di ortofloricoltura;
- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto ed ingrosso di prodotti compresi prevalentemente nelle tabelle merceologiche da IX a XIV (D.M. 30/8/87), tabelle speciali, farmacie;
- Locali di vendita e pertinenze adiacenti esercizi commerciali al minuto occupati da esercenti titolari di licenza di cui alla VIII tabella merceologica;
- Saloni d'esposizione in genere, quali gallerie d'arte, ecc.;
- Edicole;
- Cabine telefoniche;
- Locali artigianali ed industriali esclusi quelli in cui si producono, di regola, rifiuti speciali, tossici e nocivi;
- Magazzini e depositi di attività commerciali, artigianali ed industriali ad uso esclusivo dell'attività;
- Studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro;
- Uffici in genere compresi quali di rappresentanza, di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche ecc.; ricevitorie Totocalcio, Lotto, Enalotto, TOTIP, situate in locali nettamente separati e distinguibili dall'attività principale;
- Banche, istituti finanziari ed assicurativi;
- Distributori di carburanti in genere;
- Le aree, pubbliche e private, adibite a campeggio o a centri di vacanza, la cui specifica destinazione risulti tale da provvedimento dell'autorità pubblica;
- Le aree, pubbliche e private, adibite a sale ballo all'aperto, a bar, ristoranti, parcheggio oneroso, ecc., oppure a spettacoli all'aperto (cinema, teatri e simili, spettacoli viaggianti, ecc.);
- Le aree adibite ad attività di distribuzione di carburanti di qualsiasi tipo e natura;
- Le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi destinati dalla Pubblica Amministrazione a mercato in modo permanente, a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità, oppure a giorni ricorrenti;

- Le aree scoperte, pubbliche e private, diverse da quelle mercatali, adibite a commercializzazione di merci in genere, con o senza utilizzo di strutture fisse, quali banchi, chioschi, tettoie, ecc.;
- Le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi a titolo oneroso di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale, compresi i posti macchina privati;
- Le aree scoperte, ,pubbliche e private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
- Le aree scoperte, pubbliche e private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- Le aree comprese in insediamenti commerciali, artigianali ed industriali destinate ad uso diverso da quello produttivo.

Articolo 8 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Il Comune di San Benedetto del Tronto, ai sensi delle disposizioni di cui all'Articolo 77 del D. Lgs. n. 507/93, ha istituito, all'Articolo 1, 2° comma del presente Regolamento, la tassa giornaliera di smaltimento.

2. Il tributo è dovuto per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio. Viene considerato temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

Ai fini sopraindicati, si considerano soggette alla tassa giornaliera di smaltimento, secondo i criteri sopra indicati, in via puramente indicativa e senza che la mancata menzione denoti esclusione dal tributo, ove dovuto, le seguenti fattispecie:

- aree si cui insistono installazioni dello spettacolo viaggiante.
- fiere e mercati non ricorrenti.
- vendite occasionali di merci di qualsiasi genere.
- banchi di vendita in occasione di particolari festività, ecc.

La tassa giornaliera si applica anche per l'occupazione e l'uso di locali ed aree ove si effettuano attività sportive o ginniche, nel caso vengano utilizzati in via temporanea per attività diverse.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 50 per cento.

A tali fini, la maggiorazione è fissata nel 50%.

4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitative e qualitativa a produrre rifiuti.

5. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa.

Tale pagamento avviene, contemporaneamente al versamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione, mediante il modulo di versamento previsto all'Articolo 50 del D. Lgs. 507/93, in caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il predetto versamento andrà effettuato sempre con il predetto modello di versamento in conto corrente postale indicando come beneficiario esclusivamente il Servizio di Tesoreria del Comune di San Benedetto del Tronto, essendo esclusa la possibilità di versamento effettuato al Concessionario del servizio Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, in caso contrario il versamento si ha per non avvenuto.

Mancando l'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, il versamento può essere effettuato mediante versamento diretto, senza la compilazione del suddetto modulo, con le modalità comunicate dall'ufficio comunale.

6. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tassa smaltimento rifiuti, il tributo è recuperato congiuntamente alla sanzione, interessi ed accessori.

7. Per l'accertamento, in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite in proposito dal D. Lgs. 507/93, come riportate nel presente Regolamento al Capo V°, articoli 25, 27 e 28 ed integrate dai D.Lgs. 471.472.473/1997.

Per la riscossione si applica l'Articolo 68 del D.P.R. n. 43/888, ai sensi dell'Articolo 42 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 9 – Esclusioni

1. Nel calcolo delle superfici indicate dal precedente articolo 7 e dal successivo articolo 17, a norma del 2° comma dell'Articolo 62 del D. Lgs. 507/93, A - si escludono quei locali ed aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- centrali termiche e locali riservati a impianti tecnologici senza lavorazione (termoelettrici, elettrici, idraulici, ecc.), dove non si abbia di regola presenza umana;

- locali in cui vengono svolte esclusivamente attività sportive o ginniche limitatamente alle sole superfici adibite a tale uso dai praticanti;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
- locali parti comuni del condominio di cui ai nn. 1 e 2 dell'art. 1117 del Codice Civile ivi incluse le aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- locali ed unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e contemporaneamente prive di utenze gas, acqua e luce elettrica allacciate;
- locali ed unità immobiliari danneggiate, non agibili e/o in ristrutturazione purché tali circostanze siano confermate da idonea documentazione.

Tutte le situazioni predette debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

Qualora la documentazione prodotta dal contribuente non venga ritenuta sufficiente da parte dell'Ufficio Tributi, lo stesso provvederà a verificare a mezzo sopralluogo a cura dei propri tecnici, lo stato dei locali.

B) A norma dell'Articolo 10 bis della legge 29/10/1987, n. 441, stalle, fienili, tettoie, porticati, concimaie, ecc. a servizio delle aziende agricole, comunque condotte e locali pertinenziali, anche situati fuori del fondo;

b.1) a norma del 3° comma del citato Articolo 62, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia: Tale parte può essere determinata anche in percentuale, ai sensi dell'Articolo 62, 3° comma del D. Lgs. 507/93, fra quelle categorie che producono rifiuti speciali, tossici e nocivi, sempreché si tratti di superfici che presentino carattere di promiscuità nella produzione di rifiuti;

Il soggetto interessato all'esclusione deve osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente

Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi di smaltimento dei rifiuti, ed allegare alla denuncia di cui ai successivi Articoli 20, 21 e 22, planimetria catastale – oppure planimetria sviluppata da tecnico abilitato - dei locali ed aree utilizzati con l'indicazione degli spazi ove si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi nonché copia del contratto relativo stipulato con ditta autorizzata alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti.

b.2) Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

ATTIVITA'	% Massima Riduzione Superficie
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	30%
Autofficine meccaniche	30%
Autofficine di elettrauto	30%
Lavanderie	10%
Verniciatura	30%
Fonderie	30%
Laboratori fotografici, eliografie	10%
Motoriparatori	30%
Gommisti	30%
Ambulatori Medici, Dentistici, Radiologici e Veterinari	30%
Laboratori di Analisi	30%
Laboratori Farmaceutici	30%
Autolavaggi	30%
Pelletterie e zincaturifici	30%
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Marmisti	30%
Vetriere	30%
Laboratori odontotecnici	30%
Varie ed eventuali	30%

b.3) I locali facenti parte di ospedali e case di cura, e strutture sanitarie operanti in forma organizzata e continuativa nell'ambito delle norme e finalità del sistema sanitario nazionale, in quanto produttive di rifiuti speciali al cui smaltimento provvede il produttore, secondo quanto disposto dall'Articolo 1, comma 2-ter, del D. L. 527/88, convertito in legge 45/89.

b.4) Le aree che, pur essendo ubicate all'interno di stabilimenti industriali mantengono destinazione agricola, verificata catastalmente.

2. Le circostanze di non assoggettabilità alla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Pertanto, per tutti i locali ed aree le esclusioni saranno operate solo nel caso in cui, constatata la presenza degli elementi necessari all'esclusione medesima, il Comune accerti l'effettiva assenza degli elementi del presupposto o di fatto attraverso le proprie strutture istituzionali, o mediante idonea e probante documentazione, producibile su richiesta dell'Ufficio Comunale, antecedentemente comunque alla definizione dell'avviso di accertamento notificato di cui all'Articolo 25 del presente Regolamento.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa - a norma del 5° comma dell'Articolo 62, comma già citato -, quei locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale a causa di:

- norme legislative o regolamentari;
- ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile;
- accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso

1. Soppresso

2. Soppresso

3. A norma del 3° comma dell'Articolo 66 il Comune, potendo facoltativamente ridurre di un importo non superiore ad un terzo la tariffa unitaria nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma medesimo, procede alla definizione delle agevolazioni come segue:

3.1) Nel caso di abitazioni con unico occupante di cui alla lettera a) del comma succitato non si applicherà alcuna percentuale di riduzione della tariffa unitaria.

3.2) Nel caso di abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo di cui alla lettera b) del comma 3, non si applicherà alcuna percentuale di riduzione della tariffa unitaria.

3.3) Nel caso di cui alla lettera c) del più volte citato 3° comma dell'Articolo 66, afferente locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, si applicherà la riduzione della tariffa unitaria di una percentuale del 30%.

4. A norma del 4° comma dell'Articolo 66, pur avendo il Comune la facoltà di ridurre la tariffa unitaria nei casi e modi ivi previsti non procede ad alcuna riduzione.

4.1) Pertanto, nel caso di cui alla lettera a) del 4° comma dell'Articolo 66, relativamente ad utenti che risiedendo o dimorando, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, conducano o detengano abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo, non si applica alcuna percentuale di riduzione della tariffa.

4.2) Relativamente al caso indicato alla lettera b) del 4° comma dell'Articolo 66, afferente la parte abitativa della costruzione rurale occupata da agricoltori, non si applica una riduzione della tariffa unitaria.

5. Le riduzioni di superficie e tariffarie previste ai commi 3° e 4° dell'Articolo 66 sono applicate, quando eventualmente deliberate, con decorrenza dall'anno successivo, a condizione che la denuncia originaria, di variazione od integrativa contenga precisi elementi e dati che consentano di operare con certezza tali riduzioni.

6. Ove vengano meno le condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 3 e 4 dell'Articolo 66, il contribuente è obbligato a presentare, entro il 20 gennaio, apposita denuncia di variazione.

Se la denuncia non viene presentata il Comune provvede al recupero del tributo nei modi e termini previsti dal 6° comma dell'Articolo 66 del D. Lgs. n. 507/93, applicando le sanzioni previste, per l'omessa denuncia di variazione, dall'Articolo 76 del D. Lgs. citato.

Articolo 11 – Esenzioni

1. Sono esclusi dalla tassa, a norma del 1° comma dell'Articolo 67 del D. Lgs. n. 507/93 ed in relazione alle particolari condizioni esistenti nel Comune:

a. I locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, ovvero destinati ad attività direttamente gestite dal Comune;

b. gli edifici della Chiesa Cattolica e delle altre confessioni religiose riconosciute, adibiti a culto pubblico, esclusi gli eventuali annessi locali di uso abitativo o ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto.

Articolo 12 – Agevolazioni

Ai sensi del 1° comma dell'Articolo 67 del D. Lgs. 507/93, il Comune prevede speciali agevolazioni per i soggetti iscritti a ruolo, sotto forma di rimborso e/o, ove tecnicamente possibile, di sconti di importi da applicarsi direttamente negli avvisi di pagamento ed eventuali successive cartelle esattoriali anche negli anni

successivi rispetto all'anno di spettanza del beneficio. Per i successivi punti da A) a F), l'agevolazione si applicherà unicamente per l'immobile in cui il contribuente abbia la propria residenza anagrafica con l'eventuale inserimento di una unica pertinenza abitativa. Nel caso in cui le pertinenze abitative iscritte a ruolo (anche in maniera cumulativa) fossero più di una, si procederà ad applicare l'agevolazione unicamente alla pertinenza avente la maggiore superficie tassabile. A tali effetti, ed in relazione alle condizioni esistenti nel Comune, si stabiliscono le seguenti tipologie agevolative e, tra parentesi, al termine della descrizione di ogni casistica la relativa percentuale di agevolazione TARSU da applicare. L'agevolazione non sarà applicata sulla quota percentuale spettante alla Provincia come tributo ambientale (art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992 n. 504) in alcuna delle tipologie sotto indicate nei punti da A) a H):

A. Coppia di persone iscritte nello stesso stato di famiglia anagrafico, residenti anagraficamente nel Comune di San Benedetto Del Tronto e che abbiano compiuto 60 anni se donna e 65 anni se uomo ed il cui ultimo reddito imponibile iniziale di Euro 15.952,95 viene aumentato di Euro 5.317,65 per ogni persona componente, oltre le due iniziali, lo stato di famiglia anagrafico - (agevolazione del 30%);

Nel caso in cui lo stato di famiglia anagrafico sia composto da più di due persone, fermo restando il requisito dell'età di cui sopra anche per tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico aggiuntivi alla coppia iniziale (se donne devono aver compiuto 60 anni e se uomini devono aver compiuto 65 anni), si può avere egualmente diritto all'agevolazione ed il reddito imponibile iniziale di Euro 15.428,01 viene aumentato di Euro 5.142,67 per ogni persona componente, oltre le due iniziali, lo stato di famiglia anagrafico - (agevolazione del 30%);

B. Famiglia anagrafica, residente anagraficamente nel Comune di San Benedetto Del Tronto, nel cui stato di famiglia anagrafico siano iscritti uno o più portatori di handicap fisico, psichico o psicofisico e/o sensoriale con riconoscimento dell' handicap in situazione di gravità con carattere sia di temporaneità che di permanenza ai sensi dell'articolo 4 della Legge 104/92, ovvero con riconoscimento dell'invalidità al 100% - (agevolazione del 30%);

C. Pensionati o comunque contribuenti non in condizione lavorativa, che abbiano compiuto 65 anni se uomini e 60 anni se donne, residenti anagraficamente nel Comune di San Benedetto Del Tronto, che risultino singoli nello stato di famiglia anagrafico ed il cui ultimo reddito imponibile ai fini IRPEF non superi Euro 15.952,95 - (agevolazione del 30%);

D. Contribuenti residenti anagraficamente nel Comune di San Benedetto Del Tronto, che risultino singoli nello stato di famiglia anagrafico, e che non rientrino nei requisiti richiesti nel precedente punto C) - (agevolazione del 10%);

E. Famiglia anagrafica composta da almeno n° 5 persone, ed il cui ultimo reddito imponibile ai fini IRPEF di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico non superi dello stato di famiglia anagrafico non superi Euro 26.588,25. Tale reddito sarà aumentato di Euro 5.317,65 per ogni persona componente, oltre le cinque, lo stato di famiglia anagrafico - (agevolazione del 30%);

F. Contribuenti intestatari della scheda di famiglia, disoccupati di qualsiasi età, residenti anagraficamente nel Comune di San Benedetto Del Tronto, non dediti agli studi (con riferimento alla scuola dell'obbligo, scuole superiori di qualsiasi tipo, corsi di Laurea di qualsiasi tipo comprese le Lauree brevi) o a tirocinio gratuito ed iscritti ininterrottamente alle liste di collocamento da almeno due anni, con ultimo reddito imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico non superiore a Euro 15.952,95- (agevolazione del 30%);

G. Contribuenti che rientrano nella categoria "Alberghi, pensioni, residence ed attività similari." Tale agevolazione sarà applicata unicamente alla superficie non adibita a: ristorante, cucina, bar, deposito generi alimentari e superfici tassabili il cui uso è simile ad uno di quelli sopra descritti. In ogni caso, comunque, tale agevolazione potrà essere concessa al massimo per il 75% della superficie utile tassata di tutta la struttura interessata: questo anche nel caso in cui l'eventuale immobile tassato non abbia fra le superfici dichiarate spazi adibiti a ristorante, cucina, bar, deposito di generi alimentari od uso simile - (agevolazione del 2%);

H. Aree adibite a parcheggio coperto e gratuito, ad uso pubblico, che siano pertinenze di attività economiche - (agevolazione del 10%);

I. Enti religiosi ed ecclesiastici riconosciuti ai sensi della legge n. 222 del 20.05.1985, titolari di licenza di "Casa religiosa di ospitalità" o "Casa per ferie" ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge Regionale Marche n. 31 del 12.08.1994. Tale agevolazione sarà applicata sull'intera superficie tassabile- (agevolazione del 50%);

Tali condizioni, ai fini della concessione di una delle agevolazioni di cui ai precedenti punti da A) a F), debbono essere categoricamente possedute alla data del 1° gennaio 2010 a pena di esclusione dal beneficio.

L'agevolazione viene applicata sulla superficie denunciata ai fini della tassa rifiuti, limitatamente alle sole superfici iscritte a ruolo nell'anno di imposta 2010 limitatamente all'abitazione principale e ad una sola pertinenza abitativa avente la maggiore superficie tassabile.

L'agevolazione non potrà essere applicata né sulle maggiori superfici rilevate dall'ufficio a seguito dell'attività accertativa, né su superfici precedentemente omesse.

La domanda di richiesta per l'ottenimento di una delle agevolazioni Tarsu per l'anno 2010 dovrà essere presentata dai contribuenti entro e non oltre il 30 settembre 2010. In caso di spedizione della domanda farà fede il timbro postale;

La richiesta per l'ottenimento di una delle agevolazioni Tarsu per l'anno 2010 non dovrà essere nuovamente presentata dai contribuenti delle categorie A/B/C/D/E/G/I che vi hanno già provveduto per gli anni precedenti ed ai quali non è stata respinta la richiesta, fino al permanere dei requisiti necessari per l'ottenimento del beneficio.

I contribuenti appartenenti alla categoria F "disoccupati" dovranno ripresentare annualmente la richiesta di agevolazione adeguatamente documentata.

Al variare delle condizioni familiari e/o economiche che facciano venir meno il diritto all'agevolazione, i contribuenti dovranno comunicare per iscritto la rinuncia alla stessa.

L'ufficio tributi verificherà la correttezza delle richieste di agevolazione prodotte dai contribuenti e nel caso in cui dovesse riscontrare dichiarazioni non veritiere procederà al recupero delle agevolazioni erroneamente concesse addebitando altresì le sanzioni di legge.

La misura massima degli interventi agevolativi applicabili (ricicleria, agevolazioni sociali, zona non servita, ecc.) non potrà eccedere il 70%-

Articolo 13 - Condizioni per le esenzioni e le agevolazioni

1. Le agevolazioni dei tributi di cui agli Articoli 10 e 12, sono concesse su apposita domanda dell'interessato diretta al Sindaco ed a condizione che dimostri di averne diritto.

Gli effetti della domanda, se accolta, avranno decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione, a condizione che la stessa venga presentata entro i termini previsti dall'Articolo 70, 1° comma del D. Lgs. 507/93;

2. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare la effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione e la riduzione.

3. L'esenzione e la riduzione, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistano le condizioni richieste.

4. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia di cui all'Articolo 22 e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione.

5. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'Articolo 76 del citato D. Lgs.

CAPO III Tariffe

Articolo 14 - Determinazione Deliberazione di tariffa

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno la Giunta comunale, a norma dell'Articolo 61, 1° comma, del D. Lgs. 507/93, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutte le sue fasi: conferimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo.

In ogni caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso. Determinazione delle tariffe.

2. Nel determinare le tariffe annuali della tassa ai sensi del 2° comma dell'Articolo 65 del D. Lgs. 507/93, il Comune è tenuto a coprire con il provento della tassa il costo complessivo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, in misura non inferiore al 50%, o comunque, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore al costo complessivo del servizio, al netto dell'ammontare delle agevolazioni.

3. Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicati nell'Articolo 61, comma 2° del citato D. Lgs. 507/93, nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate.

Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

4. Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia, nei modi e termini indicati dal 3° comma del citato Articolo 61 del D. Lgs. 507/93.

5. Qualora nel termine anzidetto del 31 ottobre non venga modificata la tariffa della tassa, si intende prorogata quella approvata per l'anno precedente.

In caso di dissesto dichiarato il Comune, ai sensi del 3° comma dell'Articolo 69 del D. Lgs. 507/93, potrà apportare aumenti e diminuzioni oltre il predetto termine del 31 ottobre, a norma delle disposizioni legislative ivi richiamate e nei modi indicati.

6. Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norma di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento.

Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione ai sensi dell'Articolo 75 del D. Lgs. 507/93.

7. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

8. La tabella delle tariffe, di cui all'allegato A), Tab. c), sarà aggiornata ogni qualvolta verrà deliberata una modificazione delle stesse.

9. Entro il 1° settembre di ciascun anno, il Settore competente che effettua il servizio è tenuto a redigere apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio relativo ai rifiuti solidi urbani interni per l'anno successivo, con riguardo anche alle prevedibili entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia, di cui all'Articolo 61, comma 3 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 15 - Commisurazione delle tariffe

1. La tassa deve essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al rapporto di copertura del costo prescelto entro i termini di legge, in base a tariffe differenziate per categorie o sottocategorie omogenee di uso degli stessi, a norma delle disposizioni contenute nell'Articolo 65 del D. Lgs. 507/93.

2. L'unità di superficie imponibile è il metro quadrato.

3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri, ovvero, in riferimento alle aree, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistano.

4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a mq. 0.50 devono essere trascurate e quelle superiori a mq. 0.50 arrotondate ad un metro quadrato.

5. Le unità immobiliari adibite a civile abitazione, a norma di quanto stabilito dal 4° comma dell'Articolo 62 del richiamato D. Lgs. 507/93, nelle quali sia svolta un'attività economica o professionale, debbono assolvere il tributo in base alla tariffa prevista per l'attività esercitata, per la specifica superficie a tale scopo utilizzata.

6. Per le parti comuni del condominio, di cui all'Articolo 1.117 Codice Civile, sono considerate escluse dall'applicazione del tributo come indicato al precedente articolo 9.

7. **Soppresso**

8. **Soppresso**

9. **Soppresso**

Articolo 16 - Graduazione della tariffa

1. Le unità immobiliari, i locali e le aree comprese nelle zone di cui al 3° comma dell'Articolo 1 del presente Regolamento sono suddivise in categorie omogenee, in base alla destinazione d'uso, intesa, quest'ultima, quale elemento caratterizzante la loro attitudine ad una maggiore o minore produzione di rifiuti.

2. Ai fini di cui al comma precedente la graduazione delle tariffe fra le diverse categorie, previste dal successivo Articolo 17, viene determinata mediante coefficienti che tengano conto, su basi oggettive, oltre che delle loro specifiche superfici, anche della quantità e qualità dei rifiuti smaltiti singolarmente per categoria o sotto categoria in rapporto alla quantità totale dello smaltimento.

Con successive disposizioni saranno dettati criteri di attuazione dell'Articolo 65 del D. Lgs. 507/93.

Articolo 17 - Classificazione dei locali e delle aree tassabili

1. Ai fini della determinazione comparativa delle tariffe - come previsto dal 2° comma dell'Articolo 65 del D. Lgs. 507/93 - e con particolare riferimento alle peculiari destinazioni d'uso, intese come specifica attitudine alla produzione di rifiuti, i locali e le aree scoperte da assoggettarsi a tassazione sono classificati, salvo le disposizioni transitorie previste dal 2° comma dell'Articolo 79 del richiamato D. Lgs. seguendo le indicazioni di massima contenute all'Articolo 68 del Decreto medesimo, secondo la articolazione di n. 10 categorie, riportata nell'allegato A), Tabella b), del presente Regolamento.

CAPO IV
Applicazione della tassa - Inizio e cessazione dell'occupazione e detenzione

Articolo 18 – Decorrenza

1. Salvo i casi previsti dai successivi articoli 21, comma 2°, 22, comma 2 e 23, comma 5, la tassa è corrisposta, a norma delle disposizioni di cui al comma 1° dell'Articolo 64 del D. Lgs. 507/93, in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. A norma di quanto stabilito dal 2° comma dell'Articolo 64 succitato, l'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'Articolo 63, comma 4°, del D. Lgs. 507/93.

Articolo 19 – Cessazione

1. A norma del 3° comma dell'Articolo 64 del D. Lgs. 507/93 la cessazione, ovvero la variazione in diminuzione della destinazione d'uso o della misura della superficie nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree - sempreché le condizioni di tassabilità siano venute a mutare - e purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia all'ufficio comunale addetto all'applicazione della tassa, dà diritto all'abbuono del tributo, a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accerta.
2. Secondo quanto disposto dal 4° comma dell'Articolo 64 del D. Lgs. 507/93, nel caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione nel corso dell'anno in cui la cessazione stessa è avvenuta, il tributo non è dovuto per le annualità successive a condizione che l'utente, ove abbia prodotto successivamente la denuncia di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali, oppure se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di specifica denuncia, ovvero sia stata recuperata d'ufficio.

Articolo 20 – Denunce

Modalità di presentazione

1. Le ditte, gli Enti, le persone fisiche e giuridiche e tutti coloro che a norma del presente regolamento sono soggetti alla tassa, all'atto dell'inizio della conduzione dei locali o delle aree, dovranno farne denuncia all'Ufficio Tributi.
 2. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954 n. 128.
- Parimenti non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente Regolamento.
3. Tuttavia, in occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali e le aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto. Quanto sopra non esime l'utente dall'obbligo di denuncia di cui al comma 1°, in caso di omesso invito da parte del Comune.
 4. L'obbligo della denuncia riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.
 5. Le denunce iniziali, di rettifica e di cessazione, devono essere fatte su appositi moduli messi a disposizione dall'Ufficio Tributi. Il Comune ha facoltà di richiederne il pagamento in misura pari al loro costo.
 6. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 7. L'Ufficio Comunale competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
 8. Annualmente, l'ufficio Tributi, in applicazione delle disposizioni di cui all'Articolo 70, comma 1 del D. Lgs. 507/93, inviterà, con apposito manifesto, i soggetti passivi di cui all'Articolo 6 del presente Regolamento che sono tenuti alla denuncia ed al conseguente pagamento della tassa a norma degli articoli 21, 23 e 28 a presentare la prescritta denuncia.

Articolo 21 - Denuncia iniziale e contenuto

1. A norma del 1° comma dell'Articolo 70 del D. Lgs. 507/93 i soggetti passivi ed i soggetti responsabili del tributo presentano entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune ai fini dell'applicazione della tassa.
2. L'obbligazione, a norma del 2° comma dell'Articolo 64 del D. Lgs. 507/93, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. Tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 2 del citato Articolo 70, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente, a norma del 3° comma del richiamato Articolo 64 è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

4. La denuncia di cui al presente articolo deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- il titolo qualificativo dell'occupazione di cui all'Articolo 5 del presente Regolamento;
- la data dell'occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
- l'ubicazione del fabbricato, del piano, della scala e del numero interno;
- il numero dei locali e delle aree, la loro ripartizione interna, la destinazione d'uso e la relativa superficie tassabile;
- le generalità e il domicilio fiscale del proprietario del fabbricato;
- il numero di codice fiscale;
- il numero di utenza elettrica;
- la data di presentazione della denuncia;
- la firma.

5. Nella denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, Pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, devono risultare:

- la denominazione dell'Istituto;
- la ragione sociale o la ditta;
- la sede o il domicilio fiscale;
- lo scopo;
- le generalità per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
- gli elementi di cui alla lettera precedente.

6. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, a tutela, a curatela o comunque non abbiano la capacità di obbligarsi, la denuncia deve essere fatta dalla persona che li rappresenta a termini di legge.

Articolo 22 - Denuncia di rettifica e contenuto

1. Le variazioni delle condizioni di tassabilità riferite alla destinazione d'uso, ovvero alla misura della superficie tassabile, devono essere denunciate entro il 20 gennaio di ciascun anno ed hanno effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo.

2. Il recupero della tassa dovuta per le suddette variazioni avviene tramite accertamenti d'ufficio, in caso di omessa denuncia di variazione, fino a comprendere, oltre l'anno in corso anche il precedente.

3. La denuncia di rettifica deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- il codice meccanografico;
- l'indicazione delle variazioni che si sono verificate rispetto alla precedente denuncia;
- la decorrenza delle variazioni stesse;
- ogni altro elemento come indicato nel precedente Articolo 1.

4. La denuncia presentata da società commerciali, Enti morali, pubblici istituti, associazioni, circoli e simili, deve parimenti riportare le indicazioni di questo e del precedente articolo.

5. Per coloro che sono sottoposti a patria potestà, curatela, tutela, o che comunque manchino della capacità di obbligarsi, devono essere rispettate le medesime prescrizioni del precedente Articolo 18.

6. I proprietari e i conduttori dei locali o delle aree ai quali siano state apportate variazioni, hanno l'obbligo di denunciare con le modalità e termini indicati nel presente articolo, le nuove superfici e/o la diversa destinazione.

Articolo 23 - Denuncia di cessazione e contenuto

1. La cessazione, nel corso dell'anno, della conduzione od occupazione dei locali e delle aree tassabili, deve essere comunicata dal contribuente mediante denuncia, all'Ufficio Tributi.

2. La denuncia di cessazione deve contenere:

- le generalità del contribuente;
- eventualmente il cognome e nome del subentrato nei locali o sulle aree, nei casi di cessione di attività o di variazione del titolo di proprietà;
- tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della pratica da cessare;
- ogni altro elemento, come indicato nei precedenti Articoli 21 e 22.

3. Identica procedura, come indicato dall'Articolo 22, dovranno osservare le società commerciali, gli Enti morali ecc.
4. Lo stesso comportamento dovranno tenere coloro che sono sottoposti a patria potestà, tutela, curatela, ecc.
5. Le denunce di variazione e di cessazione dell'occupazione o delle detenzione potranno essere presentate in qualsiasi momento: esse hanno efficacia dal primo giorno del bimestre solare successivo.

CAPO V

Accertamento - Contenzioso – Sanzioni

Articolo 24 - Poteri dei comuni - Mezzi di controllo

1. L'esattezza delle domande di cui all'Articolo 13 e delle denunce di cui agli Articoli 21, 22 e 23 verrà sottoposta a controllo anche mediante sopralluoghi e si provvederà, ricorrendone la necessità, entro i termini previsti dall'Articolo 71 del D. Lgs. 507/93, al recupero della tassa evasa ed alla contemporanea applicazione delle relative soprattasse e sanzioni pecuniarie a norma delle disposizioni vigenti.
2. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio attraverso la rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici imponibili, a norma delle disposizioni dettate dall'Articolo 73 del D. Lgs. 507/93, l'ufficio potrà richiedere ai contribuenti :
 - a. L'accesso ai locali ed alle aree a qualsiasi uso adibiti, in caso di mancata risposta al questionario di cui al 1° comma dell'Articolo 73, al fine di procedere alla loro misurazione ed all'accertamento dell'effettiva destinazione d'uso.
 - b. Copia dei contratti di locazione o di affitto, delle planimetrie dei locali e delle aree, e dei certificati catastali.
 - c. Le indicazioni ritenute necessarie circa i locali o le aree ed i relativi inquilini o affittuari.
 - d. Di invitare i contribuenti ed i proprietari dei locali e delle aree a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni, anche attraverso i questionari previsti dall'Articolo 73, comma 1°, del D. Lgs. 507/93.
3. Il Comune potrà richiedere altresì ad uffici pubblici o Enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. Ai fini di potenziare l'azione di accertamento il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, potrà avvalersi - per la rilevazione delle misure e destinazioni d'uso dei locali ed aree assoggettabili a tassazione - delle convenzioni previste al 4° comma dell'Articolo 71 del D. Lgs. 507/93. Ove il Comune si avvalga di tale forma di rilevazione, nella formazione delle convenzioni di cui si tratta dovrà attenersi alle disposizioni contenute nel succitato 4° comma, ed alle ulteriori precisazioni fornite con la Circolare Ministeriale 22 giugno 1994, n. 95/E, in particolare per quanto riguarda il finanziamento delle rilevazioni medesime.
5. In caso di mancato adempimento del contribuente alla richiesta del Comune nei termini concessi, gli agenti di polizia urbana, i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato delle rilevazioni della materia imponibile agli effetti dell'Articolo 71 del D. Lgs. 507/93, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai fini della rilevazione della destinazione d'uso e della misurazione della superficie. In presenza di edifici coperti da immunità o segreto militare, ai sensi delle disposizioni vigenti, il predetto accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
6. in caso di mancata collaborazione da parte del contribuente o di altro impedimento alla rilevazione diretta, l'accertamento, per quanto stabilito dal 3° comma dell'Articolo 73, D. Lgs. 507/93, può essere effettuato in base a semplici presunzioni aventi i caratteri previsti dall'articolo 2.729 del Codice Civile.

Articolo 25 – Accertamento

1. Per l'applicazione della tassa si osservano le disposizioni cui al capo III del D. Lgs. 507/93, come modificato ed integrato dalla legge 22 febbraio 1994 n. 146.
2. Ove la denuncia, originale o di variazione, sia riscontrata infedele od incompleta, l'ufficio comunale, a norma delle disposizioni di cui al 2° comma dell'Articolo 71 del richiamato D. Lgs. 507/93, provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia medesima ed a quello precedente, per la parte di cui all'Articolo 64, comma 2°, del D. Lgs. 507/93, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
3. Ove invece la denuncia venga omessa, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia stessa doveva essere presentata.
4. Gli avvisi di accertamento, sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo, di cui all'Articolo 74 del D. Lgs. 507/94, devono contenere gli elementi identificativi: del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;

- della tariffa applicata e relativa delibera.

Conterrà inoltre:

- la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta;

- l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per il tributo le addizionali ed accessori, la soprattassa e le altre penalità.

5. Gli avvisi di cui al comma 2° devono contenere altresì l'indicazione dell'Organo presso cui può essere prodotto il ricorso ed il termine entro il quale il ricorso stesso può essere presentato.

6. Qualora il Funzionario responsabile di cui al successivo Articolo 30, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

Articolo 26 – Riscossione

1. La riscossione della tassa ordinaria, non derivante da attività di accertamento, è effettuata mediante ruoli nominativi, ai sensi dell'Articolo 63 del D.P.R. 43/88, e nei relativi Decreti di attuazione, in ossequio alle disposizioni contenute nell'Articolo 72 del D. Lgs. 507/93.

2. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'Articolo 22, commi 2° e 3°, è iscritto, a cura del Funzionario responsabile, in ruoli principali, ovvero con scadenze successive, nei ruoli suppletivi, da formare e consegnare alla Direzione Generale per le Entrate del Ministero delle Finanze competente, alle date di cui all'Articolo 13, D.P.R. 602/73, e comunque non oltre il 15 dicembre di ciascun anno, a pena di decadenza, salvo il caso che l'iscrizione a ruolo entro tale termine non sia temporalmente possibile per l'avvenuta notifica dell'accertamento a ridosso della predetta data, per cui l'iscrizione medesima va effettuata alla prima scadenza utile necessaria (15 febbraio).

Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della L. 296/2006 (Finanziaria 2007) gli importi iscritti nei ruoli sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

3. Nei ruoli suppletivi sono iscritti, di regola, gli importi o i maggiori importi derivanti dagli accertamenti, nonché quelli delle partite comunque non iscritte nei ruoli principali.

4. Gli importi di cui al comma 2 sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, alle scadenze previste dall'Articolo 18 del D.P.R. 602/73.

5. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto attiene al tributo, da parte del competente ufficio comunale, le disposizioni del D.P.R. 602/73, come richiamate dal comma 4° dell'Articolo 72 del D. Lgs. 507/93.

6. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le altre disposizioni del D.P.R. 602/73 e del D.P.R. 43/88.

7. Si applica l'articolo 298 del R. D. 1175/31 e successive modificazioni.

Articolo 26-bis – Rateizzazione avvisi di accertamento

1. La riscossione della Tassa ed altri oneri, derivanti da attività di accertamento avviene a mezzo ccp ovvero con altro metodo di riscossione diretta.

2. la riscossione degli avvisi di accertamento non pagati entro i 60 giorni previsti dall'art. 1, comma 162 della L. 296/2006, avverrà a mezzo ruolo coattivo ai sensi del DPR 43/88 e successivi provvedimenti integrativi e modificativi, avvalendosi dei concessionari della riscossione.

3. Entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie la sanzione è ridotta ad un quarto se interviene adesione del contribuente con il pagamento di quanto accertato.

4. Entro lo stesso termine è possibile richiedere la rateizzazione degli avvisi di accertamento. Nel qual caso si ha diritto al mantenimento della riduzione della sanzione irrogata.

La rateizzazione riguarderà il 70% del debito complessivo e sarà suddiviso in 8 (otto) rate trimestrali costanti con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dalla data di notificazione degli atti oggetto di rateizzazione. La prima rata avrà scadenza il 1° giorno del mese successivo al pagamento dello anticipo del 30% che dovrà essere effettuato entro i trenta giorni successivi alla redazione del provvedimento di rateizzazione. E' obbligo del contribuente far pervenire all'Ufficio copia dei versamenti effettuati entro i 7 (sette) giorni successivi al pagamento.

Qualora l'importo dilazionato superi € 2.583,00 il contribuente, per l'ottenimento della rateizzazione, è tenuto a prestare garanzia, a mezzo polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, per l'importo rateizzato, oltre agli interessi legali ed eventuali spese di recupero del credito, per il periodo di rateizzazione del detto importo, aumentato di sei mesi. Copia della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria dovrà essere consegnata all'Ufficio entro 7 (sette) giorni dal versamento del 30%, unitamente alla ricevuta del versamento stesso. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Qualora non vi provveda l'Ufficio procederà al recupero forzoso utilizzando gli strumenti previsti per la riscossione coattiva.

Non si procede alla rateizzazione qualora l'importo complessivo, oggetto della richiesta, sia inferiore a 250€; Ai sensi dell'19 del DPR. 602/73, così come modificato dal D.L. 248/2007, convertito con Legge 31/2008. Le richieste di rateizzazione dei ruoli debbono essere indirizzate all'agente della riscossione. Pertanto a decorrere dal 29/02/2008 le disposizioni regolamentari inerenti la rateizzazione di ruoli sono abrogate.

Articolo 26 ter – Rateizzazione cartelle di pagamento

1. Per le somme iscritte nei ruoli non coattivi afferenti la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, il funzionario responsabile del tributo, su richiesta motivata del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte in un numero massimo di 12 (dodici) di rate mensili.
2. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € 2.583,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante fidejussione che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva.
4. L'ufficio verificherà presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva. Compete all'insindacabile giudizio del Funzionario responsabile valutare le motivazioni addotte dal contribuente. In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'importo a ruolo è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso sia stata presentata la garanzia di cui ai punti precedenti questa deve essere quanto prima incassata. Il carico non potrà usufruire di altre rateizzazioni.
5. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi di cui all'art. 21 comma 1 del DPR 602/73. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data, dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ultima ipotesi tra la data di scadenza del termine di pagamento e quello di presentazione dell'istanza il contribuente è soggetto all'applicazione a cura del concessionario degli interessi di mora.
7. L'importo delle singole rate è arrotondato per difetto o per eccesso all'unità di euro.
8. Al pagamento della prima rata indicata dal piano di ammortamento dovranno essere contestualmente saldati tutti gli oneri e gli interessi di mora maturati fino alla rateizzazione, in quanto gli stessi non sono dilazionabili.
9. Il provvedimento di rateizzazione, o il diniego dello stesso, è disposto con provvedimento motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza e sarà comunicata tempestivamente al contribuente.
10. I provvedimenti di rateazione devono essere disposti in tre copie una per l'ufficio, una per il contribuente e una per il concessionario della riscossione.
11. Il contribuente deve far pervenire all'Ufficio, anche a mezzo fax, entro 15 giorni successivi ad ogni scadenza di pagamento, copia della ricevuta quietanzata che attesti l'avvenuto versamento della rata.
12. Per tutto quanto non specificato si applica, in quanto compatibile, il D.P.R. n. 602/93 e successive modificazioni ed integrazioni oltre a circolari esplicative.

Articolo 27 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento della tassa da parte del Comune, il ruolo e la cartella di pagamento, nonché gli altri atti indicati dall'Articolo 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di iniziare il procedimento presentando ricorso in 1° grado alla Commissione Tributaria Provinciale, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo I, Sezione I del citato D. Lgs. 546/92, Articoli 18 e seguenti ed in 2° grado alla Commissione Tributaria Regionale, ai sensi del Capo II, Articoli 52 e seguenti.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'Articolo 18 del D. Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'Articolo 18 citato.
3. La parte soccombente è condannata, a norma dell'Articolo 15 del citato D. Lgs. 546/92, a rifondere le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

Articolo 28 - Sanzioni (*)

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'Articolo 76 del D. Lgs. 507/93.
2. Per l'omessa od incompleta denuncia originaria o di variazione si applica la soprattassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata.

La soprattassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi dovuti complessivamente, qualora, prima dell'accertamento da parte del Comune, la denuncia sia presentata con un ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese.

3. Se la denuncia originaria o di variazione è risultata infedele per oltre un quarto della taxa effettivamente dovuta, si applica una soprattassa pari al 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia.

4. La misura della pena pecuniaria, da applicare ai sensi del 3° comma del citato Articolo 76, per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia, o con il questionario, o per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco da presentarsi da parte dei soggetti di cui al 4° comma dell'Articolo 63 del D. Lgs. 507/93, si applica da un minimo di Lire 50.000, ad un massimo di Lire 150.000, a seconda della gravità della violazione.

Il Contribuente può rivolgere istanza al Sindaco nel medesimo termine previsto per il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, al fine di ottenere l'eventuale riduzione o annullamento della pena pecuniaria ove questa risulti configurabile in una fattispecie di minor gravità o non dovuta.

L'articolazione delle pene pecuniarie di cui al comma precedente è riportata nell'**allegato B**).

5. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o di un maggior tributo, le sanzioni vengono irrogate con l'avviso di accertamento della taxa.

Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto del Sindaco, da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo si applicano gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale, nei modi e nei termini previsti dal 5° comma dell'Articolo 76 predetto.

7. Le sanzioni di cui ai commi 2° e 3° sono ridotte del 30 per cento nel caso in cui le pendenze vengano definite, successivamente alla notificazione dell'avviso di accertamento, mediante l'adesione formale del contribuente all'accertamento originario o riformato dall'ufficio, entro il medesimo termine previsto per ricorrere alle Commissioni Tributarie.

Articolo 29 – Rimborsi

1. Nei casi in cui l'Ufficio comunale che ha emesso l'avviso di accertamento, o proceduto all'iscrizione a ruolo, sia in errore formale o in una duplicazione del tributo dovuto, oppure si sia concretata una eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito nella sentenza della commissione tributaria provinciale o, infine, sia stato adottato dal Comune, con l'adesione formale del contribuente, provvedimento di annullamento o di riforma del tributo riconosciuto illegittimo, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni, a norma di quanto disposto dall'Articolo 75, 1° comma D. Lgs. 507/93. L'istanza di rimborso deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

2. Nei casi in cui il tributo è stato riconosciuto non dovuto ai sensi dell'Articolo 64, commi 3 e 4 del richiamato D. Lgs. 507/93, per avere il contribuente presentato denuncia tardiva nella quale dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione o negli altri casi previsti dal predetto 4° comma, l'Ufficio Comunale dispone lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo entro i 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione e dalla denuncia tardiva.

La presentazione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva, ai fini di cui al presente comma, deve avvenire, ai sensi del 2° comma dell'Articolo 75, D. Lgs. 507/93, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. A tali fini si applicano le norme del D.P.R. 602/73.

3. A norma di quanto disposto dal 3° comma, Articolo 75 del citato decreto legislativo, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente; la domanda stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento.

4. Sulle somme da rimborsare di cui ai commi precedenti si applica l'interesse semestrale del 7 per cento a decorrere dal semestre successivo a quello dell'avvenuto pagamento.

Articolo 30 - Funzionario responsabile

1. A norma delle disposizioni contenute nell'Articolo 74 del D. Lgs. 507/93, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzative e gestionale relativa alla taxa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Il funzionario di cui al comma precedente sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il suddetto può altresì sostituire il Dirigente del Settore nelle sedi del contenzioso tributario, in rappresentanza del Comune.

3. Il Comune ha l'obbligo di comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile prescelto entro sessanta giorni dalla nomina.

CAPO VI **Disposizioni finali e transitorie**

Articolo 31 - Disposizioni finali e transitorie

Disposizioni finali

1. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si applicheranno le norme delle vigenti leggi e regolamenti e specialmente dei Regolamenti comunali per l'igiene e Polizia Urbana. Disposizioni transitorie
2. Ai sensi del 2° comma dell'Articolo 79, D. Lgs. 507/93, in sede di prima applicazione della nuova normativa, sono apportate le modificazioni al regolamento del servizio di nettezza urbana, di cui all'Articolo 59 del predetto decreto, nonché le modificazioni al regolamento di applicazione della tassa.
3. Le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili di cui all'Articolo 65 del D. Lgs. 507/93 (Articolo 15 del presente Regolamento), devono essere adottate entro il 31 ottobre 1995, per l'applicazione con decorrenza dal 1 gennaio 1996.
4. Le disposizioni modificative apportate nel 1994 ai regolamenti di cui al precedente comma 2, sono immediatamente applicabili, salvo quanto in appresso indicato. 5. Ai sensi dell'Articolo 20 del D. Lgs. 438/94 - punto A, le disposizioni modificative dei regolamenti previste in attuazione dell'Articolo 59, comma 2, secondo periodo, Articolo 72, commi 3, 4, 5 e 6, decorrono dal 1 gennaio 1995. Le disposizioni di cui all'Articolo 63, commi 2, 3 e 4, Articolo 64, comma 2, secondo periodo, ed Articolo 66 decorrono dal 1 gennaio 1996.
6. Ai sensi del 4° comma del citato Articolo 79, D. Lgs. 507/93, nonché ai sensi dell'articolo 20 del D. L. 438/94 - punto B, il Comune, a norma delle disposizioni di cui all'Articolo 33, comma 2° del D. Lgs. 504/92, può procedere al riequilibrio delle tariffe entro il 30 novembre 1994. Le tariffe per il 1995 sono deliberate in base ai preventivi criteri di commisurazione.
7. Ai sensi dell'articolo 20 del D. L. 438/94 - punto C, ai fini della determinazione del costo di esercizio di cui all'Articolo 61, commi 1 e 2, per ciascuno degli anni 1994 e 1995 è dedotto dal costo complessivo del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale un importo non inferiore al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, n. 3), del D.P.R. 915/82. L'eventuale eccedenza di gettito derivante dalla predetta riduzione è computata in diminuzione del tributo iscritto a ruolo per l'anno successivo.
8. In sede di applicazione della nuova normativa le denunce di cui all'Articolo 70 del D. Lgs. 507/93, comprese le denunce integrative e modificative di quelle già prodotte in base al precedente ordinamento del tributo, le richieste di detassazione o riduzione nonché l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio o del centro commerciale integrato da presentarsi da parte degli amministratori o dei soggetti responsabili del pagamento sono presentati entro il termine del 30 settembre 1995, ed hanno effetto, ai fini che si propongono (modifica degli elementi imponibili, ottenimento di riduzioni tariffarie o di agevolazioni previste dal Comune), con decorrenza dall'anno 1996.
9. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al 7° comma dell'Articolo 79 D. Lgs. 507/93; sono pertanto tuttora accertabili le annualità 92 e 93 rispettivamente sino al 1995 e 1996.
10. Si applicano, in via transitoria come previsto dall'Articolo 79 citato, commi da 2 a 6, gli Articoli da 268 a 271 del R. D. 1.175/31 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall'Articolo 21 del D.P.R. 915/82 e dall'Articolo 8 del D. L. 66/89, convertito nella Legge 144/89.
11. Si applicano, in via transitoria per l'anno 1994, le norme previste dal 5° comma dell'Articolo 286 del T.U.F.L. 1.175/31 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla pubblicazione del ruolo, ai fini del calcolo della decorrenza del semestre della notifica del ruolo medesimo entro il quale presentare la denuncia di cessazione o la denuncia tardiva onde ottemperare alle disposizioni regolamentari di cui al 2° comma dell'Articolo 29 - Rimborsi - del presente Regolamento.
12. Fino all'insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali istituite a norma del D. Lgs. 546/92, il ricorso avverso l'avviso di accertamento di cui all'Articolo 27 del presente Regolamento, sarà presentato, in prima istanza, nei termini e con le modalità previste dall'Articolo 20 del D.P.R. 638/72, al competente Direttore regionale delle entrate (ex Intendente di Finanza), sezione staccata di Ascoli Piceno, ed in seconda istanza al Ministero delle Finanze, ove il tributo in contestazione sia superiore a Lire 300.000, a norma dell'Articolo 69, comma 7 del D. L. 331/93, convertito nella Legge 427/93, nonché l'Articolo 288 del R. D. 1175/31, come modificato dall'Articolo 63 del D.P.R. 43/88.
13. Parimenti, sempre fino all'insediamento delle predette commissioni tributarie, il ricorso contro il ruolo, come disposto dall'Articolo 63 del D.P.R. 43/88, sarà presentato, nei modi e termini di cui all'Articolo 288 del T.U.F.L. 1175/31 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 32 – Abrogazioni

Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale, contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Articolo 33 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, sono richiamate le disposizioni contenute nel D. Lgs. 507/93.

Articolo 34 - Efficacia delle disposizioni

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva diventa esecutiva, ferme restando le diverse decorrenze di operatività specificamente previste per singole disposizioni.

Allegato A Parametrazione, esempi di classificazione e tariffe

CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE TARIFFARIE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI ARTICOLO 17 del Regolamento

1^ CATEGORIA

A) Abitazioni private (sale, camere cucine, anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, cantine e simili, scale, ecc.) le relative dipendenze (box auto, serre, posti macchina coperti e scoperti), accessori e pertinenze (cortili, giardini, aree verdi, ecc.); case coloniche (anche quando nell'area in cui è attivata la raccolta rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'abitazione stessa); vani ammobiliati di cui all'Articolo 5 comma 3°.

B) case sparse ad uso abitativo e case coloniche per la parte abitativa situate fuori dell'area di raccolta, con la riduzione al 30% della tariffa di cui alla precedente lettera B) A norma del 4° comma dell'Articolo del D. Lgs. n. 507/93, per le unità immobiliari adibite a civile abitazione, ma nelle quali sia svolta una attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

2^ CATEGORIA

A) Uffici pubblici, uffici di diritto pubblico e parastatali, enti locali e simili, stazioni ferroviarie, di autobus, centrali telefoniche ed elettriche, esclusi i locali adibiti a bar, ristoranti, mense e simili anche se ad uso esclusivo dei dipendenti, da collocarsi nelle apposite categorie.

B) ospedali ed ambulatori, uffici ed altri locali delle USL, con esclusione di quelli ove si producono di regola rifiuti speciali;

C) sedi di enti e/o associazioni tecnico-economiche, sportive, ordini professionali e simili;

D) convitti, collegi;

E) caserme ed annessi;

F) sedi di circoli privati e circoli ricreativi aziendali;

G) studi ed uffici professionali compresi quelli di consulenza fiscale e commerciale del lavoro, altre attività professionali in genere;

H) uffici in genere destinati ad attività commerciali, artigianali ed industriali, compresi quelli di rappresentanza,

di intermediazione commerciale, agenzie d'affari, agenzie mobiliari ed immobiliari, agenzie pubblicitarie, automobilistiche ecc.; onoranze funebri; istituti di vigilanza privata; ricevitorie totocalcio, lotto, enalotto, totip, qualora situate in locali propri e distinguibili dall'attività principale;

I) aziende di credito ordinario, istituti di credito speciale ed assicurativi, imprese finanziarie e di gestione esattoriale.

3^ CATEGORIA

A) negozi non alimentari, edicole, botteghe artigiane, con esclusione dei locali compresi della Categoria 6^, nonché quelli destinati a servizi di igiene ed estetica della persona e domestici (istituti di igiene e di bellezza, palestre e centri ginnico-sportivi, spogliatoi annessi ad impianti sportivi, saune, scuole di danza, parrucchieri, manicure, pedicure, lavanderie, stirerie, tintorie e servizi affini) con esclusione di locali adibiti a bar, ristoranti e simili, i banchi di vendita non alimentari a posteggio fisso anche all'aperto, su aree pubbliche, attività commerciali di distribuzione di carburanti ed attività connesse, comprese quelle su area coperta.

4 CATEGORIA

A) albergo, pensione, residence, ospizi e ricoveri e privati per anziani, conventi con pensionato;

B) laboratori ed ambulatori di analisi mediche e cliniche, ambulatori veterinari con esclusione di eventuali sale operatorie, case di cura, centri fisioterapici e di rieducazione privati;

C) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, sale da ballo, discoteche, anche all'aperto, sale da gioco ed altri locali di divertimento, compresi gli eventuali dehors; studi televisivi e radiofonici pubblici e privati, sale di incisione e posa; spettacoli all'aperto;

5^ CATEGORIA

A) negozi alimentari, con esclusione di quelli compresi nella Categoria 6^; banchi di vendita di generi alimentari con medesima esclusione, a posteggio fisso anche all'aperto, su aree pubbliche;

6^ CATEGORIA

A) tutti i vani principali ed accessori adibiti a negozi ortofrutticoli, florovivaistici, ittici, nonché locali adibiti a laboratori di gastronomia, pasticceria, pastifici, panetterie, gelaterie;

B) serre per commercio generi ortofloricoltura, banchi di vendita dei generi florovivaistici, ortofrutticoli ed ittici, a posteggio fisso anche all'aperto su aree pubbliche;

7^ CATEGORIA

A) trattorie, ristoranti, bar, pizzerie, tavole calde, mense e simili, compresi i relativi dehors, chioschi per commercializzazione di bevande;

8^ CATEGORIA

A) stabilimenti industriali e laboratori artigiani in genere autorimesse pubbliche e private non costituenti accessorio o pertinenza di locali compresi nella Categoria 1^, magazzini generali e magazzini di deposito e di custodia per conto terzi, cabine telefoniche;

B) impianti sportivi coperti e scoperti, esclusa la parte in cui viene effettivamente svolto l'esercizio dell'attività sportiva (ad eccezione di aree asfaltate, ed esclusi i locali destinati ad uso bar, ristoranti e simili, anche se ad uso esclusivo dei frequentatori e del personale addetto, da collocarsi nelle rispettive categorie);

C) aree adibite a campeggio; posteggi fissi privati per auto, motocicli e biciclette;

9^ CATEGORIA

A) sedi e sezioni di partiti politici, enti e associazioni senza scopo di lucro a fini assistenziali, benefici, politici, culturali, ricreativi, sindacali, sportivi e religiosi;

10^ CATEGORIA

A) scuole pubbliche e private, asili pubblici e privati, istituti di educazione in genere, istituti pubblici di ricovero;

B) aree scoperte costituenti area di servizio per attività di distribuzione di carburanti

Allegato B Schema di pene pecuniarie

Articolo 28, comma 4 (*)

a) omesso invio del questionario € 77,47

b) mancata esibizione di atti e documenti € 51,65

c) tardiva esibizione di atti e documenti € 36,15

d) omessa, tardiva o inesatta indicazione dei dati contenuti in denuncia € 51,65

e) omissione dell'elenco di cui all'Articolo 63 € 77,47

Qualora il contribuente, con apposita istanza al Sindaco, dimostri inoppugnabilmente che gravi motivi gli hanno impedito di far pervenire al Comune gli atti e documenti richiesti, ed ottemperi alla mancanza, l'importo delle pene pecuniarie sopra indicato può essere ridotto al minimo previsto dalla Legge in € 25,83 (*)
Applicazione disposta dalla legge art. 76 comma 3 D.Lgs. 507/93, da un minimo di € 25,83 ad un massimo di € 77,47 in relazione alla gravità della violazione.